

Sent. n. 45/2026 pubbl. il 23/06/2026

Cron. n. : 1584/2026

Rep. n. 45/2026 del 23/06/2026

N. 14/2026 Liq. cont. ecc.

N. R.G. 50-1/2026 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Marco PESOLI - Presidente
Dott. Rosario FEDERICO - Giudice rel.
Dott.ssa Pia TODISCO - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza R.G. n. 50-1/2026 PU da:

[REDACTED] (p.i. e cf. [REDACTED])

Rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]

- ricorrente

nei confronti di

FRANCESCA BORTOLIN, quale titolare dell'omonima ditta individuale, con sede legale in Costa di Rovigo (RO), via Martiri della Resistenza, n. 2983 (C.F. BRTFNC87C55H620C)

- resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 8.5.2026 [REDACTED] ha proposto istanza di apertura della liquidazione controllata nei confronti **FRANCESCA BORTOLIN** (C.F. BRTFNC87C55H620C), quale titolare dell'omonima ditta individuale, con sede legale in Costa di Rovigo (RO), via Martiri della Resistenza, n. 2983 ed esercente, tra l'altro, l'attività di "coltivazioni miste di cereali ed altri seminativi", deducendo il mancato pagamento di canoni di locazione pari ad eur [REDACTED]

All'udienza del 17.6.2026 la ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione controllata della debitrice e quest'ultima non ha contestato l'esistenza del credito vantato dalla ricorrente né si è opposta all'apertura della procedura concorsuale, dando anzi atto del proprio stato insolvenza.

pagina 1 di 5

Firmato Da: MARCO PESOLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 73e5b9d790493ead1cb0ba2fae809b0b0
Firmato Da: ROSARIO FEDERICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 78266c2a21077ac6d6c72a5a7572dd



Preliminarmente va affermata la competenza del Tribunale di Rovigo ex art. 27, II e III comma, CCII, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo.

Ciò premesso, va preliminarmente dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale per difetto del carattere *commerciale* dell'attività di impresa esercitata. È, infatti, la stessa ricorrente a dare atto della natura agricola ex art. 2135 cod. civ. dell'attività di impresa esercitata dalla debitrice, profilo che trova conferma nell'iscrizione dell'impresa individuale di FRANCESCA BORTOLIN quale impresa agricola nel Registro delle imprese.

Da ciò discende la non assoggettabilità della società alla procedura di liquidazione giudiziale disciplinata dagli artt. 121 e ss. CCII e, di conseguenza, l'applicazione della disciplina residuale dettata dagli artt. 268 e ss. CCII.

Sussistono debiti scaduti e non pagati superiori a 50.000,00 euro (art. 268, co. 2 CCII). La ricorrente ha, infatti, dedotto l'esistenza dei crediti per il mancato pagamento di canoni di locazione pari a circa [REDACTED] euro, già riconosciuti nel contesto della procedura di composizione negoziata della crisi avviata dall'odierna resistente anteriormente al presente procedimento. L'esistenza e l'entità del debito citato non è stato oggetto di contestazione da parte della debitrice comparsa in udienza e deve, dunque, ritenersi provato.

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCII, che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Va sul punto richiamato quanto affermato dal legale della resistente, che all'udienza del 17.6.2026, ha dato atto che, nonostante la rilevante entità del patrimonio della debitrice, la stessa attraversa una crisi di liquidità strutturale e non transitoria, che le impedisce di far fronte con mezzi ordinari di pagamento alle obbligazioni contratte.

Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione controllata di FRANCESCA BORTOLIN.

Va nominata Liquidatrice la Dott.ssa Roberta Osti, scelta secondo i criteri indicati dagli artt. 270 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII. La



professionista – dotata della necessaria esperienza e professionalità – è scelta dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII.

visti gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

PQM

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata di **FRANCESCA BORTOLIN**, quale titolare dell'omonima ditta individuale, con sede legale in Costa di Rovigo (RO), via Martiri della Resistenza, n. 2983 (C.F. BRTFNC87C55H620C).

nomina

Giudice Delegato Rosario Federico

nomina

Liquidatrice la Dott.ssa **ROBERTA OSTI**, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

ordina

alla debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che la Liquidatrice

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Rovigo: www.tribunale-rovigo.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da:



- nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
 - depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
 - entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
 - scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
 - ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
 - due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
 - chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;



autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale in data 18 giugno 2026

Il Giudice estensore

Rosario Federico

Il Presidente

Marco Pesoli



